



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

12 febbraio 2021, n. 16

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";

Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;

Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

marzo 2020, n. 13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19’;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19”;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, che prevede che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;


Considerati i contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

Considerato il permanere in Umbria di un numero di persone attualmente positive al COVID 19, pari a 7553 alla data dell'11 febbraio 2021, tale da indicare una situazione che evidenzia rischi e criticità a livello regionale;

Atteso che alla medesima data dell'11 febbraio 2021 il numero dei ricoveri di persone positive al COVID 19 negli ospedali umbri risulta essere pari a 520, di cui 80 in rianimazione;

Tenuto conto che il riscontro delle varianti induce a garantire misure di contenimento da adottarsi secondo il principio della massima precauzione;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Atteso che la Regione Umbria conserva un trend in contro tendenza rispetto al dato nazionale così come risulta dall'esito dei lavori della cabina di monitoraggio nazionale riunitasi in data 12 febbraio 2021;

Atteso che il CTS nazionale mantiene la regione nella cd. zona arancione di cui all'articolo 2 del DPCM 14 gennaio 2021, da rafforzare con ordinanze regionali per le aree a maggiore incidenza di contagi;

Rilevato pertanto che appare necessario, raccogliendo le indicazioni di cui sopra, applicare le disposizioni di cui all'articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021 – cd. zona rossa – ai comuni del territorio della Provincia di Perugia ed in determinati comuni della provincia di Terni tenuto conto dell'aggiornamento comunicato con nota della USLUMBRIA2 del 09/02/2021 prot. N. 0029482;

Considerando che quindi risulta necessario armonizzare le disposizioni contenute nelle ordinanze della Presidente della Giunta regionale del 22 gennaio 2021, n. 7 e del 2 febbraio 2021, n. 13 relativamente all'applicazione delle stesse nei comuni della Provincia di Perugia ed in determinati comuni della Provincia di Terni ed introdurre specifiche disposizioni regolatrici dell'attività sportiva;

Rilevato che appare necessario, pertanto, sulla base della situazione epidemiologica, continuare a ispirare l'azione amministrativa regionale al principio della massima precauzione a tutela del bene primario del diritto alla salute finalizzato ad assicurare un alto livello di protezione nella sua duplice dimensione di diritto fondamentale dell'individuo e di interesse della collettività ex art. 31 della Costituzione;

Considerato che le misure previste dalla presente ordinanza hanno altresì l'obiettivo di contribuire al pieno dispiegarsi delle ulteriori misure derivanti dall'applicazione del DPCM 14 gennaio 2021, delle ordinanze del Ministero della Salute, del decreti legge 172/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 6/2021), 1/2021 e 2/2021;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l'emergenza Covid-19, ed in particolare le ordinanze nn. 7/2021, 13/2021 e 14/2021;

Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;

Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria del 1 febbraio 2021, 5 febbraio 2021 e 11 febbraio 2021;

Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;

Atteso che il presente provvedimento sarà suscettibile di modificazioni in ragione dell'eventuale mutamento delle condizioni epidemiologiche ad esito delle attività di sorveglianza e monitoraggio appositamente implementate;

Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito dalla legge 6 del 29 gennaio 2021;


Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto il DPCM 14 gennaio 2021 pubblicato nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021;

Visto la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2021, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ.;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021;

Vista la nota della USLUMBRIA2 del 09/02/2021 prot. n. 0029482;

Considerata la necessità di prorogare alcune disposizioni dell'ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 7 del 22.01.2021 – articoli 1, 2, 4 e 5 – sia con riferimento alle aree della Regione non interessate dalla cosiddetta “zona rossa rafforzata” definite dall'ordinanza n. 14 del 6 febbraio 2021 sia alle altre aree del territorio regionale assicurando il coordinamento delle disposizioni emanate con la medesima ordinanza n.14/2021;

Considerata la necessità di emanare ulteriori disposizioni in tema di attività venatoria e di controllo e monitoraggio della fauna selvatica in coerenza con la situazione epidemiologica, prevedendo l'abrogazione dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 2 febbraio 2021, n. 13;

ORDINA

Art. 1


1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 22 gennaio 2021 n. 7 **sono prorogate fino al 21 febbraio 2021.**
2. Il comma 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 14 del 6 febbraio 2021 è abrogato.
3. Restano in vigore le ulteriori disposizioni di cui all'ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 14 del 6 febbraio 2021.

Art. 2

1. A decorrere dalla data della presente ordinanza l'allegato 1 dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 6 febbraio 2021 n. 14 **è sostituito dall'allegato 1 della presente ordinanza.**

Art. 3

1. A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 21 febbraio 2021 su tutto il territorio regionale nell'ambito delle attività venatorie e complementari alla caccia ed al controllo della fauna selvatica sono consentite esclusivamente:
 - le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall'amministrazione regionale;
 - lo svolgimento di attività complementari alla caccia e al controllo, quali il recupero degli ungulati feriti, il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente è consentito sia lo spostamento nell'ambito del comune di residenza, domicilio o abitazione sia lo spostamento al di fuori dello stesso.

2. L'attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica, le attività complementari di cui al comma 1, sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentito l'esercizio di tali attività ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria.
3. Gli spostamenti nonché l'esercizio di tutte le attività di cui al comma 1 dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale di cui al DPCM 14 gennaio 2021.
4. L'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 2 febbraio 2021 n. 13 è abrogata.

Art. 4

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.

Art. 5


1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria e al Comando regionale dei Carabinieri forestali.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 12/02/2021

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge



Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente
